

Adempimenti IRRINUNCIABILI

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Verifiche periodiche, esclusioni, sostituzione valvole di sicurezza, sanzioni: una sintesi degli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro e il dirigente preposto. Troppo spesso col tempo, dopo la denuncia di primo impianto, non vengono più rispettate le normative vigenti e si incorre in pesanti provvedimenti disciplinari. Importante la presenza della documentazione.

A settembre ripartono a pieno regime gli impianti in pressione e non solo, e per questo vogliamo ricordare alcuni aspetti normativi per non farci cogliere in fallo dagli enti preposti al controllo e all'ispezione degli stessi.

Il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 e in particolare l'allegato VII al D.lgs 81/08 individua le attrezzature di lavoro del gruppo GVR (Gas Vapore Riscaldamento) e la relativa periodicità di verifica.

Adempimenti e verifiche periodiche

Con riferimento al D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un'attrezzatura o un insieme a pressione deve assolvere le seguenti prescrizioni:

- provvedere alla richiesta di verifica di messa in servizio ai sensi dell'art.4 del d.m. 329/04 (nei casi previsti e

ove ciò sia necessario) e alla denuncia di messa in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme a pressione mediante la piattaforma Civa di INAIL;

- richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo la periodicità di cui all'allegato VII al D.lgs n. 81/08 mediante la piattaforma Civa di INAIL;
- comunicare all'unità operativa territoriale dell'Inail la cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in questo caso è anche necessario dichiarare nuova messa in servizio) dell'attrezzatura/insieme a pressione.

Le verifiche previste dal D.M. 329/2004 possono essere indicate come segue:

- verifiche di "primo impianto", ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti e assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
- verifiche periodiche "di riqualifica-

zione", verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione a intervalli di tempo predeterminati.

Esse sono rappresentate da:

- verifica di messa in servizio: nel caso in cui le attrezzature a pressione (o gli insiemi) siano installate e assemblate dall'utilizzatore, questi sono soggetti a verifica per la messa in servizio, da richiedere a INAIL, in modo da verificarne la loro corretta installazione. Nel caso di specie sono escluse dal D.M. 329/2004 "*...Omissis...i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x l...Omissis*".
- Verifiche periodiche di riqualificazione che sono di due tipologie:
 - verifiche di integrità, consistenti nell'ispezione delle varie membrane mediante esame visivo e, ove possibile, in controlli spessi-

- verifiche di funzionamento, consistenti nel controllo della corretta funzionalità degli accessori di sicurezza.

Esclusioni

Sono previste esclusioni delle verifiche periodiche per *"...Omissis... i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purché la pressione p sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione p per il volume V non superi 12.000 bar x l... Omissis..."*. Da sottolineare che il rischio di corrosione può essere correlato, ad esempio, alle caratteristiche costruttive del serbatoio (es. zincato piuttosto che verniciato) ed è sempre una valutazione da farsi con estrema ponderazione per non cadere in dichiarazioni poco aderenti alla realtà dello stato dei fatti.

Sostituzione valvole di sicurezza

Per quanto attiene alle valvole di sicurezza dei serbatoi, si sente spesso indicare periodicità di sostituzione senza reali riferimenti normativi. La norma prevede che esse vadano verificate con la stessa periodicità del serbatoio che sono preposte a proteggere. Nulla in più e nulla in meno considerando anche quanto previsto dal costruttore delle stesse valvole. Altra nota importante per chi ha serbatoi e tubazioni vecchie è la presenza della documentazione per la denuncia a INAIL attraverso il portale telematico CIVA. Va ricordato che la "dimenticata" denuncia di un serbatoio (quindi anche in assenza di qualsiasi collaudo) non permette di esercire l'attrezzatura se non verificato dall'organo competente con le procedure previste dall'art. 7 del D.M. 329/04. Salvo quindi casi di autodenuncia di un utilizzatore con conseguenti sanzioni, occorre denunciare il riavvio degli apparecchi in pressione "dimenticati", attraverso

quanto disposto dall'articolo 7 del D.M. 329/04. La denuncia di riavvio delle attrezzature a pressione (se precedentemente denunciate e poi "dimenticate") deve prevedere una denuncia di "messa fuori esercizio" accompagnata da una relazione tecnica circa le indagini e le verifiche da sostenere. Nella maggior parte dei casi la convenienza è quella di sostituire il serbatoio vecchio con altro nuovo provvisto idoneo all'uso per cui è stato costruito.

Sanzioni

Naturalmente sono previste delle sanzioni per chi non provvede a regolarizzare tutte le attività previste dalla norma per le attrezzature a pressione. Queste vanno ricercate nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e precisamente:

- **all'articolo 87 comma 2.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,64 a 7.862,44 euro per la violazione:

- dell'articolo 70, comma 1;
- dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
- **all'articolo 87 comma 4.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione:
 - dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
 - dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11. Quindi il consiglio è quello di partire bene fin da subito magari con l'aiuto di un consulente esperto e non fidandosi soltanto delle imprecise interpretazioni di alcuni pseudo esperti in materia.

Il commento di un attento partecipante il 23 giugno

Ho partecipato lo scorso 23 giugno al seminario di formazione organizzato da ANIMAC perché interessato all'applicazione delle normative sulle attrezzature in pressione.

L'ignoranza sulle responsabilità civili e penali applicate all'utilizzo dell'aria e dei gas compressi è elevata e purtroppo come spesso accade, tanti parlano e pochi fanno.

L'Ing. Rivalta, uno dei pochi che sanno, è stato come sempre esaustivo nell'elencare le norme vigenti, le responsabilità civili e penali degli utenti e nel rispondere alle numerose domande.

La seconda parte della giornata si è rivelata anch'essa molto interessante

con una prima parte dove si è parlato in generale sulla transizione ecologica in atto e le possibili applicazioni sull'aria compressa e una seconda parte specifica sulla possibilità di risparmiare energia monitorando e controllando il funzionamento della sala compressori.

L'Ing. Recinella della Società CMC ha presentato sistemi per effettuare analisi di valutazione dello stato energetico e di portata degli impianti (che già conoscevo e utilizzo con soddisfazione) e sistemi di controllo intelligenti per la gestione di tutti i componenti di una sala compressori. Una giornata che si è rivelata ancora più proficua delle mie attese.

Michele Toniutti - Arinord srl